



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
Tuscia

CONVENZIONE QUADRO

TRA

il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo ONLUS, con sede in Viterbo, via Santa Rosa, 33, CF 90098020564 (qui di seguito denominata CSSRV), rappresentata da Attilio Bartoli Langeli, in qualità di Presidente del CSSRV,

E

l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, con sede in Viterbo, via Santa Maria in Gradi, 4, CF 80029030568 (qui di seguito denominata l'Università), rappresentata dal Rettore prof. Stefano Ubertini,

PREMESSO CHE

l'Università è interessata a promuovere la ricerca e la didattica nell'ambito della storia della civiltà e del territorio e della valorizzazione e tutela dei beni culturali, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali;

il CSSRV ha lo scopo di promuovere l'attività di studio e di ricerca a livello interdisciplinare e comparativo nei medesimi campi,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Oggetto della Convenzione quadro

Scopo della presente Convenzione quadro è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università della Tuscia e presso il CSSRV, per promuovere iniziative nei vari settori di interesse comune, in primo luogo attività didattiche nei settori della paleografia, della diplomatica, dell'archivistica e dell'edizione ed esegesi delle fonti, nonché collaborazioni volte al restauro dei beni artistici conservati nel monastero di Santa Rosa a Viterbo.

La presente Convenzione costituisce il quadro di riferimento per la definizione delle singole iniziative che saranno via via concordate.

ART.2 Azioni

Durante il periodo di vigenza della Convenzione quadro il CSSRV potrà concordare con l'Università e, per essa, coi Dipartimenti, attività di ricerca su temi previsti dalla presente Convenzione. Tali attività verranno concordate di volta in volta tra i docenti di riferimento dell'Università e i responsabili scientifici del CSSRV.

La collaborazione potrà riguardare:

- a) l'organizzazione di seminari, conferenze, incontri di studio, lezioni tematiche, presentazione di libri e convegni;
- b) il censimento di materiale archivistico e bibliografico nonché la creazione di un centro specializzato di documentazione, con i diversi supporti tecnici (stampa, audio-visivo, fotografico, cd, online);
- c) lo studio, la conservazione e il restauro del patrimonio storico-culturale;
- d) la definizione di relazioni e forme di collaborazione con istituzioni ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, che abbiano interessi simili, anche ai fini dell'organizzazione di iniziative comuni;
- e) la cura in modo particolare di una collaborazione con università e organismi di ricerca;
- f) la promozione a stampa di pubblicazioni (libri, periodici cartacei e online, atti di incontri di studio, ecc.) che diano riscontro dei progressi degli studi nei settori oggetto della presente Convenzione.

Nel merito, tra Università e CSSRV si potranno promuovere le seguenti collaborazioni:

- scientifiche e progettuali;
- ricerca, consulenza e formazione;
- didattica.

A) *Attività di collaborazione scientifica e progettuale*

L'Università e il CSSRV promuoveranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art. 1 attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici,
- 2) pubblicazione di ricerche, studi e dossier, anche multimediali,
- 3) partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la sottoscrizione di appositi accordi fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione quadro e i Regolamenti adottati dall'Università e dal CSSRV.

B) *Attività di ricerca, consulenza e formazione*

L'Università e il CSSRV potranno sottoscrivere accordi specifici, con particolare riferimento ai settori di cui all'art. 1 per lo svolgimento di:

- 1) consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- 2) attività di formazione svolte dall'Università in collaborazione con il CSSRV.

L'Università accorderà crediti formativi agli studenti che frequenteranno le attività concordate con il CSSRV e rilascerà i relativi attestati. I crediti verranno concordati di volta in volta.

C) *Attività di collaborazione in materia didattica*

Il CSSRV e l'Università potranno sottoscrivere accordi specifici in merito alla progettazione ed allo svolgimento di attività didattiche nell'ambito di programmi concordati e temporalmente definiti.

ART. 3

Comitato di coordinamento

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un comitato di coordinamento, composto da due docenti designati dall'Università e da due rappresentanti del CSSRV.

Al comitato è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

ART. 4

Durata della Convenzione

La presente Convenzione quadro avrà una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nelle stesse forme previste per la stipula e per uguali periodi di tempo, salvo disdetta da una delle due parti da darsi tre mesi prima della scadenza.

ART. 5

Coordinamento delle iniziative comuni

Il coordinamento delle iniziative comuni che saranno via via attivate in attuazione della presente Convenzione quadro, è assicurato dai rispettivi organi competenti o da loro delegati.

Le connesse previsioni circa le risorse da impiegare e gli eventuali costi relativi saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti delle parti contraenti, in conformità alle norme che regolano le rispettive attività istituzionali.

Il presente accordo non comporta oneri finanziari per l'Ateneo.

ART. 6

Pubblicazioni

Qualora l'Università e il CSSRV intendano rendere pubblici su riviste nazionali ed internazionali, volumi o attraverso altre forme e modalità, quali congressi, convegni, seminari o simili i risultati delle iniziative promosse nell'ambito della presente Convenzione quadro, ne concorderanno i termini e modi della realizzazione e sono comunque tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata realizzata l'iniziativa.

ART. 7

Coperture assicurative

Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del Protocollo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

ART. 8

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente Convenzione quadro.

ART. 9

Registrazione

La presente Convenzione è redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.4.1986. Le spese di bollo sono

a carico dei contraenti, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Viterbo, 24. 1. 2010



Stefano Ubertini

RETTORE

Università degli Studi della Tuscia di Viterbo



Attilio Bartoli Langeli

PRESIDENTE

Centro studi Santa Rosa da Viterbo ONLUS